

## DETERMINA N. 77/2020

---

### DEFINIZIONE DELLE MODALITA' OPERATIVE RELATIVE AL VERSAMENTO E ALLA COMUNICAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI PER L'ANNO 2020

il Segretario generale

#### Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito, legge 481/95) recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- l'art. 37, comma 6, lett. b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., in materia di contributo di funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito indicata anche come "l'Autorità");
- la delibera n. 61/2017 del 23 maggio 2016 che ha approvato il nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità e successive modifiche ed integrazioni;
- il "*Documento ricognitivo sui settori del trasporto per i quali l'Autorità ha concretamente avviato l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge*", redatto dagli Uffici per individuare le attività compiute dall'Autorità nei settori del trasporto per i quali la stessa ha concretamente avviato, alla data della presente delibera, nei mercati in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge, il quale riveste carattere meramente ricognitivo e può agevolare l'individuazione del perimetro contributivo, anche da parte dei soggetti tenuti alla contribuzione;
- la riformulazione normativa apportata al citato comma 6 dell'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 dall'articolo 16, comma 1, lettere a-bis) e a-ter), introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, in sede di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109;
- la delibera n. 172/2019 del 5 dicembre 2019 che ha determinato, tra l'altro, le aliquote del contributo per il funzionamento dell'Autorità dovuto per l'anno 2020;
- il D.P.C.M. 29 gennaio 2020 di approvazione, ai fini dell'esecutività, della citata delibera dell'Autorità n. 172/2019, acquisito al protocollo dell'Autorità il 7 febbraio 2020 con il n. 2139/2020;
- la decisione del Consiglio dell'Autorità del 12 febbraio 2020 che ha disposto la pubblicazione della sopradetta delibera n. 172/2019;

#### Considerato che:

- la delibera dell'Autorità n. 172/2019 ha fissato l'aliquota del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020 nella misura dello 0,6 (zerovirgolasei) per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione della medesima;
- la delibera dell'Autorità n. 172/2019 è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità in data 12 febbraio 2020;
- la medesima delibera dell'Autorità n. 172/2019 ha previsto, al fine di individuare la base dei soggetti tenuti al versamento del contributo, che il versamento non è dovuto per importi contributivi pari od inferiori a € 1.800,00 (euro milleottocento/00);
- la stessa delibera n. 172/2019 ha confermato, in via generale, le modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità e l'opportunità di individuare le imprese soggette al contributo che svolgono le seguenti attività, elencandole nel suo articolo 1, comma 1:

- a) gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
  - b) gestione degli impianti di servizio ferroviario;
  - c) gestione di centri di movimentazioni merci (interporti);
  - d) servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
  - e) servizio taxi;
  - f) servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
  - g) servizi non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie;
  - h) servizi di trasporto di passeggeri via mare e per vie navigabili interne;
  - i) servizi di trasporto di passeggeri su strada;
- alla luce dell'articolo 1, comma 2 della delibera n. 172/2019 sono tenuti altresì all'obbligo di contribuzione per il funzionamento dell'Autorità gli operatori che esercitano le seguenti attività:
    - a) servizi di trasporto merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti;
    - b) servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne;
    - c) servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci.
  - fino alla definizione dei giudizi pendenti dinanzi al giudice amministrativo, rispetto agli operatori contemplati dall'articolo 1, comma 2 della delibera n. 172/2019 (servizi di trasporto merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne; servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci) il versamento del contributo per l'anno 2020 è sospeso, in via cautelativa, con riserva di procedere alla immediata riscossione del contributo in caso di esito positivo per l'Autorità di tale contenzioso;
  - la delibera dell'Autorità n. 172/2019 ha individuato, in via presuntiva, quali soggetti esercenti i servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti, di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 1, e, in quanto tali, soggetti alla contribuzione, le imprese di trasporto merci su strada che abbiano, al 31 dicembre 2019, nella propria disponibilità veicoli, dotati di capacità di carico, con massa complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi nonché trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi;
  - nel caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 cod. civ. ovvero sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 cod. civ., anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuto a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società;
  - la stessa delibera dell'Autorità n. 172/2019 ha altresì stabilito che non sono tenute alla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2019. Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative a partire dal 1° gennaio 2020, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa;
  - la citata delibera dell'Autorità n. 172/2019 ha stabilito che in caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, il contributo è versato dal Consorzio e, al fine di evitare una duplicazione di versamenti riconducibili alla medesima quota di ricavo, l'impresa consorziata può escludere i ricavi derivati dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto;
  - in relazione ai soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti), la menzionata delibera dell'Autorità n. 172/2019 ha inoltre stabilito che dal totale dei ricavi siano esclusi: (i) le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili; (ii) il riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili all'ambito di competenza dell'Autorità; (iii) i ricavi derivanti da attività meramente amministrative, quali il supporto per la regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise;

- per la determinazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, la citata delibera dell'Autorità n. 172/2019 ha previsto che:
  - a) in forza dell'articolo 2, comma 3 dal totale dei ricavi siano esclusi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell'Autorità come individuati nella delibera n. 172/2019; (ii) i ricavi conseguiti per attività svolte all'estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i contributi in conto esercizio erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in forza di contratti di programma – parte servizi, nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale; (v) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall'“equivalente incremento della tariffa di competenza” applicata con l'entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (vi) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale;
  - b) in via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata, alla data di pubblicazione della delibera n. 172/2019, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta;
  - c) per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d'affari IVA, prodotto nell'anno solare precedente e risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata alla data di pubblicazione della delibera n. 172/2019, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono: a) per il trasporto passeggeri: a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore; a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 1 del D.P.R. 633/1972; b) per il trasporto merci: b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; b2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell'art. 9, comma 1, n. 2 del D.P.R. 633/1972. In tal modo, le società operanti nel trasporto aereo, sia aventi sede in Italia che all'estero, avranno la possibilità di corrispondere il contributo unicamente sul fatturato prodotto in Italia;
  - d) per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato: a) per il trasporto passeggeri: fatturato moltiplicato per il rapporto tra il numero dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento ed il numero totale dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati durante il medesimo esercizio, sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale; b) per il trasporto merci: fatturato moltiplicato per il rapporto tra la quantità delle merci imbarcate e/o sbarcate nel territorio italiano nell'esercizio di riferimento e la quantità totale delle merci imbarcate e/o sbarcate durante il medesimo esercizio (secondo le unità di misura comunemente utilizzate per il calcolo della diverse tipologie di merce trasportata), sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale. Restano escluse dall'applicazione dei suddetti criteri le attività svolte dalle imprese di cabotaggio per le quali il fatturato rilevante è calcolato con i criteri generali indicati per tutte le imprese di trasporto. Come già sopra evidenziato, sono esclusi dal fatturato rilevante i ricavi conseguiti da attività svolte all'estero;

- con l'articolo 2, comma 5 della delibera n. 172/2019 è stato sancito che, dal totale dei ricavi siano esclusi, per evitare duplicazioni di contribuzione: (i) i ricavi delle imprese consorziate derivanti dai servizi di trasporto erogati a consorzi eroganti servizi di trasporto; (ii) nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dal riaddebito di prestazioni della medesima tipologia rese da altro operatore soggetto al contributo; (iii) i ricavi derivanti dalle attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto;
- con la sopracitata delibera n. 172/2019 il Consiglio ha stabilito che le imprese operanti nel settore dei trasporti individuate sulla base dei criteri individuati devono versare il contributo (calcolato secondo le citate aliquote stabilite con la stessa delibera n. 172/2019) in misura pari ai due terzi dell'importo, entro e non oltre il 30 aprile 2020; il terzo residuo deve essere versato entro e non oltre il 30 ottobre 2020;
- nella stessa delibera n. 172/2019 è previsto l'obbligo di dichiarazione in capo al legale rappresentante dei soggetti, individuati dall'articolo 1 del provvedimento, con un fatturato superiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), fermo restando il potere sanzionatorio dell'Autorità in caso di mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché qualora nella stessa siano riportati dati incompleti o non rispondenti al vero;
- per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato tale obbligo dichiarativo grava sul rappresentante fiscale o direttamente sul soggetto estero mediante identificazione diretta;
- in relazione agli operatori contemplati dall'art. 1, comma 2 della delibera n. 172/2019 (servizi di trasporto merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne; servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci), l'obbligo di dichiarazione è sospeso fino alla definizione dei giudizi pendenti dinanzi al giudice amministrativo;
- con la suddetta delibera n. 172/2019 il Consiglio ha dato mandato al Segretario Generale dell'Autorità di adottare, con propria determina, tutti gli atti necessari per dare esecuzione alla medesima delibera, ivi inclusa la definizione delle istruzioni tecniche da fornire agli operatori dei settori dei trasporti per il versamento e la comunicazione del contributo;
- il D.P.C.M. 29 gennaio 2020 ha approvato, ai fini dell'esecutività, la succitata delibera n. 172/2019 senza formulare osservazioni ulteriori rispetto ai chiarimenti forniti dal Segretario Generale dell'Autorità con nota del 16 dicembre 2019;
- appare opportuno confermare che l'obbligo di dichiarazione in capo al legale rappresentante o, per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il rappresentante fiscale o direttamente il soggetto estero mediante identificazione diretta, degli operatori individuati al precedente articolo 1 riguarda tutti gli operatori recanti un fatturato superiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), a prescindere da eventuali esclusioni o scomputi che li esentino dalla corresponsione del contributo;

#### **DETERMINA**

1. I soggetti individuati all'articolo 1, comma 1 della delibera n. 172/2019, per l'anno 2020 sono tenuti al versamento del contributo previsto nella misura pari ai due terzi dell'importo entro il 30 aprile 2020; il terzo residuo deve essere versato entro e non oltre il 30 ottobre 2020.
2. Rispetto agli operatori individuati dall'articolo 1, comma 2, il versamento del contributo per l'anno 2020 è sospeso, in via cautelativa, fino alla definizione dei giudizi pendenti dinanzi al giudice amministrativo, con riserva di procedere alla immediata riscossione del contributo in caso di esito positivo per l'Autorità di tale contenzioso.
3. Sono individuate quali soggetti esercenti i servizi di trasporto di merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 1 della delibera n. 172/2019, e, in quanto tali, soggette alla contribuzione, le imprese di trasporto merci su strada che abbiano al 31 dicembre 2019, nella propria disponibilità veicoli, dotati di capacità di carico, con

massa complessiva oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi nonché trattori con peso rimorchiabile oltre i 26.000 (ventiseimila) chilogrammi.

4. Ai fini del versamento del contributo, per “fatturato” deve intendersi l’importo risultante dal conto economico alla voce A1 ricavi delle vendite e delle prestazioni) sommato alla voce A5 (altri ricavi e proventi) o voci corrispondenti per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS dell'ultimo bilancio approvato al 12 febbraio 2020, data di pubblicazione della delibera n. 172/2019.
5. Per l’individuazione del fatturato rilevante ai fini contributivi, dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) eventuali ricavi conseguiti a fronte di attività non ricadenti nei settori di competenza dell’Autorità come individuati nella delibera n. 172/2019; (ii) i ricavi conseguiti per attività svolte all’estero; (iii) i contributi in conto impianti o investimento ricevuti e fatti transitare nel conto economico; (iv) i contributi in conto esercizio erogati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in forza di contratti di programma – parte servizi, nella misura massima della copertura dei costi per il mantenimento in piena efficienza delle infrastrutture ferroviarie di rilievo nazionale; (v) i ricavi dei soggetti operanti nel settore della gestione delle infrastrutture autostradali, derivanti dall’“equivalente incremento della tariffa di competenza” applicata con l’entrata in vigore del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, come convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, da destinarsi alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all’adeguamento ed al miglioramento delle strade e autostrade in gestione diretta ANAS S.p.A.; (vi) i ricavi derivanti dalle attività svolte nel mercato postale per le imprese titolari di autorizzazione per il servizio postale.
6. In via generale, per le sole imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il fatturato è considerato pari al volume d’affari IVA, prodotto nell’anno solare precedente e risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata al 12 febbraio 2020, data di pubblicazione della delibera n. 172/2019, dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.
7. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto aereo di passeggeri e/o merci il fatturato è considerato pari al volume d’affari IVA, prodotto nell’anno solare precedente e risultante dall’ultima dichiarazione IVA presentata al 12 febbraio 2020, data di pubblicazione della delibera n. 172/2019, relativamente alle operazioni che, in dipendenza di un unico contratto di trasporto aereo, costituiscono: a) per il trasporto passeggeri: a1) trasporto nazionale eseguito interamente nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 10% (Tab. A parte III 127-novies, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), aliquota attualmente in vigore; a2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 1 del D.P.R. n. 633/1972; b) per il trasporto merci: b1) trasporto rilevante ai fini IVA nel territorio dello Stato ed assoggettato ad aliquota IVA del 22%, aliquota attualmente in vigore; b2) trasporto internazionale, esclusivamente per la parte territorialmente rilevante in Italia, assoggettato al regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 633/1972. In tal modo, le società operanti nel trasporto aereo, sia aventi sede in Italia che all’estero, avranno la possibilità di corrispondere il contributo unicamente sul fatturato prodotto in Italia.
8. Per i soggetti operanti nel settore del trasporto via mare e per altre vie navigabili di passeggeri e/o merci il fatturato rilevante ai fini della determinazione del contributo è così determinato: a) per il trasporto passeggeri: fatturato moltiplicato per il rapporto tra il numero dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati nel territorio italiano nell’esercizio di riferimento ed il numero totale dei passeggeri imbarcati e/o sbarcati durante il medesimo esercizio, sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale; b) per il trasporto merci: fatturato moltiplicato per il rapporto tra la quantità delle merci imbarcate e/o sbarcate nel territorio italiano nell’esercizio di riferimento e la quantità totale delle merci imbarcate e /o sbarcate durante il medesimo esercizio (secondo le unità di misura comunemente utilizzate per il calcolo della diverse tipologie di merce trasportata), sulla base dei dati rilevati, per il trasporto via mare, dalle Autorità di sistema portuale. Restano escluse dall’applicazione dei suddetti criteri le attività svolte dalle imprese di cabotaggio per le quali il fatturato rilevante è calcolato con i criteri generali indicati per tutte le imprese di

- trasporto. Come già sopra evidenziato, sono esclusi dal fatturato rilevante i ricavi conseguiti da attività svolte all'estero.
9. In caso di ricavi generati da imprese riunite in Consorzio, il contributo è versato dal Consorzio.
  10. Dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) i ricavi delle imprese consorziate derivanti dai servizi di trasporto erogati a Consorzi eroganti servizi di trasporto; (ii) nella sola ipotesi di unico contratto di trasporto, i ricavi derivanti dal riaddebito di prestazioni della medesima tipologia rese da altro operatore soggetto al contributo; (iii) i ricavi derivanti dalle attività di locazione e noleggio di mezzi di trasporto.
  11. Per i soggetti operanti nel settore della gestione di centri di movimentazione merci (interporti) dal totale dei ricavi sono esclusi: (i) le plusvalenze e i proventi straordinari derivanti da operazioni di compravendita di beni immobili; (ii) il riaddebito di costi sostenuti per determinati servizi comuni non ricollegabili all'ambito di competenza dell'Autorità; (iii) i ricavi derivanti da attività meramente amministrative, quali il supporto per la regolarizzazione delle operazioni doganali e il rimborso delle accise.
  12. Le imprese aventi fatturato superiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), prescindendo da eventuali esclusioni o scomputi che le esentino dalla corresponsione del contributo, dichiarano all'Autorità, entro il 30 aprile 2020, i dati anagrafici ed economici richiesti attraverso il servizio messo a disposizione dall'Autorità all'indirizzo: <https://secure.autorita-trasporti.it/>. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità. Per le imprese non residenti in Italia e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato tale dichiarazione deve essere effettuata dal rappresentante fiscale o direttamente dal soggetto estero mediante identificazione diretta.
  13. La mancata o tardiva trasmissione della dichiarazione, nonché l'indicazione nel modello di dati incompleti o non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  14. Fermo l'obbligo di dichiarazione sopra indicato, non sono tenute alla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative alla data del 31 dicembre 2019 e quelle il cui importo contributivo è pari o inferiore a € 1.800,00 (euro milleottocento/00). Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità liquidative a partire dal 1° gennaio 2020, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale con finalità liquidativa.
  15. Rispetto agli operatori contemplati dall'articolo 1, comma 2 della delibera n. 172/2019 (attività dirette all'erogazione di servizi di trasporto merci su strada connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti; servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne; servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci), l'obbligo dichiarativo in esame è sospeso fino alla definizione dei giudizi pendenti dinanzi al giudice amministrativo.
  16. Il versamento deve essere effettuato unicamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Autorità identificato mediante IBAN IT03Y0100501004000000218000.  
Nella causale del versamento devono essere specificati inderogabilmente i seguenti contenuti minimi: a. l'anno di riferimento ("CONTRIBUTO 2020"); b. la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto obbligato al versamento. Se il versamento viene effettuato da parte di un capogruppo per più società del gruppo, i versamenti devono essere effettuati separatamente per le singole società sempre secondo quanto sopra indicato.  
Eventuali ulteriori istruzioni sulle modalità per il versamento del contributo saranno rese disponibili sul sito internet dell'Autorità, alla pagina <http://www.autorita-trasporti.it>.
  17. I soggetti tenuti al versamento del contributo dovranno, entro i termini convenuti per il relativo pagamento obbligatoriamente comunicare attraverso il servizio messo a disposizione dall'Autorità all'indirizzo <https://secure.autorita-trasporti.it/> gli estremi, la misura e la data di versamento. La comunicazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante del soggetto obbligato al versamento con firma digitale o autografa con allegata copia del documento di identità.

18. In caso di soggetti legati da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 cod. civ. o sottoposti ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 cod. civ. anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascun soggetto è tenuto a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società.
19. Il mancato o parziale pagamento del contributo entro il termine sopra indicato comporta l'avvio della procedura di riscossione, anche coattiva, a mezzo Agenzia delle Entrate - Riscossione e l'applicazione degli interessi di mora nella misura legale, a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento. È fatta salva ogni competenza dell'Autorità in merito all'attività di controllo, anche avvalendosi di soggetti terzi, oltre che di escussione dei versamenti omessi, parziali o tardivi, anche con riferimento all'applicazione dell'interesse legale dovuto.
20. In caso di versamento di contributi non dovuti o corrisposti in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità, entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato, un'istanza motivata di rimborso, corredata da idonea documentazione giustificativa. Quest'ultima comprende copia del bilancio dell'anno cui il contributo si riferisce e ogni altro elemento dal quale emerga, in dettaglio, l'indebito versamento.
21. Il Dott. Vincenzo Accardo, Direttore dell'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale, in qualità di responsabile del procedimento, è incaricato degli adempimenti necessari a dare esecuzione alla presente determina.
22. La presente determina è pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 19/02/2020

il Segretario generale  
IMPROTA GUIDO / ArubaPEC  
S.p.A.